COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria)

*** Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del 24.02.2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote sui servizi indivisibili TASI anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 10.35 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria-urgente in seduta pubblica di prima convocazione

All'appello nominale risultano:

1) Piccolo Giovanni (Sindaco)	Assente
2) Ianni Carmelo	Presente
3) Garzo Ilenia	Presente
4) Porto Angelo	Presente
5) Bellantonio Vincenzo	Presente
6) Savo Domenico Antonio	Assente
7) Piccolo Giovanni	Presente

Presenti n.05 Assenti n.02
Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Giovanni Cosentino**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

[X] Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al presente atto.

[ ] Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 e smi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

> *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
> *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad*

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ricordato che per l'anno 2017:

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno 2017
- il saldo entro il 16 dicembre 2017.

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 14/07/2014, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Vista la delibera di CC n. 08/2015 con cui sono state approvate le aliquote Tasi anno 2015 con cui sono state aumentate le tariffe Tasi per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- l'aliquota del 2 per mille per abitazione principale e pertinenze;
- aliquota dell'1,5 per mille per altri immobili; atteso le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2015, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, e far fronte ai programmi di spesa previsti,;
- Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208, con la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
- L'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatestate nelle categorie A71, A/8, o A/9;
- La riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- polizia locale e sicurezza;
- manutenzione strade e beni demaniali;
- manutenzione del verde e tutela ambientale;
- protezione civile;
- attività culturali e manifestazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'art.5 co.11 DL 30.12.2016 n. 244(decreto milleproroghe) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: ". Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 , il quale stabilisce che " Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015". Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Visto l'art.53 comma 16 della L. n. 388/2000 come sostituito dall'art.27 comma 8 della L. n.448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art.1 comma 3 del DLvo 28 settembre 1998 n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamati:

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Vista la delibera di CC n. 04 del 30.04.2016 con cui sono state approvate le aliquote Tasi per l'anno 2016

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- Uditi gli interventi di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con voti n. 04(quattro) favorevoli e n. 01(uno) contrario (Piccolo 90) dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

- confermare l'aliquota nella misura del 2 per mille per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- confermare l'aliquota dell'1,5 per mille per altri immobili;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dall'ammontare complessivo della TASI dovuta.

2) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni vengono applicate a decorrere dal 01 gennaio 2017;

3)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e successive modificazioni;

4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Il Presidente del Consiglio sul presente argomento iscritto all'ordine del giorno, propone al civico consesso di dichiararla immediatamente eseguibile stante l'urgenza del provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 04(quattro) favorevoli dei presenti e n. 01(uno) contrario (Piccolo 90) resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del Dlvo n.267/2000.

COMUNE DI SEMINARA

Provincia di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote sui servizi indivisibili TASI anno 2017.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267
(articolo modificato ed integrato dall'art. 3, c.1, lett. b), L. n. 213/2012)

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, I RESPONSABILI DEI SETTORI INTERESSATI,esprimono parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Seminara lì, 21 FEB. 2017

Il Responsabile Settore N.2
(Rag. Carmelo Surace))

Il Responsabile Settore N.3
(Geom. Antonio Guido Panella)

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,esprime parere FAVOREVOLE in orine alla regolarità contabile

Seminara Lì,

21 FEB. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.°2
(Rag. Carmelo Surace)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ilenia Garzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Cosentino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ..... 06 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.267/00.

Seminara, lì ..... 06 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE
F.to ~~Francesco Bruno Bagnato~~
ROSA SCIBILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 per decorrenza dei termini.

Seminara, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000.

Seminara, li 24/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Cosentino

E' Copia Conforme all'originale
Seminara, li 24/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Cosentino